



# Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude

## A.C. 2986

Dossier n° 466 - Schede di lettura  
21 luglio 2021

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2986
Titolo:	Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	De Carlo
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	30 marzo 2021
assegnazione:	11 giugno 2021
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e IX Trasporti

### Contenuto

L'articolo unico della proposta di legge in esame è volto ad introdurre, nel codice penale, una nuova fattispecie delittuosa consistente nella diffusione di immagini di persone reali manipolate artificialmente allo scopo di ottenerne **rappresentazioni nude**; la nuova fattispecie (art. 612-quater) è collocata nella Sezione III, dedicata ai delitti contro la libertà morale, a sua volta inserita nel Capo III («Dei delitti contro la libertà individuale») del Titolo XII del codice penale, incentrato sui delitti contro la persona.

La proposta interviene per contrastare il fenomeno della diffusione del software chiamato "Deep nude", con il quale, partendo da una normale fotografia, è possibile ricostruire l'aspetto del corpo nudo e che è stato recentemente oggetto di attenzione da parte del Garante per la protezione dei dati personali. Si segnala, al riguardo, che il 23 ottobre 2020 il Garante della Privacy ha aperto un'istruttoria nei confronti di Telegram dopo che alcuni utenti avevano manipolato delle foto di ragazze tramite il software "Deep Nude," disponibile sulla piattaforma stessa. Nel [comunicato](#) pubblicato sul sito del Garante si legge che "Le gravi lesioni alla dignità e alla privacy a cui l'uso di un software simile espone le persone, soprattutto se minori, sono evidenti, considerati anche il rischio che tali immagini vengano usate a fini estorsivi o di revenge porn e tenuto conto dei danni irreparabili a cui potrebbe portare una incontrollata circolazione delle immagini, fino a forme di vera e propria viralizzazione. La facilità d'uso di questo programma rende, peraltro, potenzialmente vittime di deep fake chiunque abbia una foto sul web".

Il Garante ha quindi provveduto alla pubblicazione nel dicembre 2020, sul proprio sito web, di un [vademecum](#) sul fenomeno del "Deep fake". I deepfake sono individuati dall'Garante, quali foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce. La parola deepfake è un neologismo nato dalla fusione dei termini "fake" (falso) e "deep learning", una particolare tecnologia di intelligenza artificiale. Le tecniche usate dai deepfake sono simili a quelle delle varie app con cui si può modificare la morfologia del volto, ecc. La materia di partenza sono sempre i veri volti, i veri corpi e le vere voci delle persone, trasformati però in "falsi" digitali. Le tecnologie deepfake, sviluppate come ausilio agli effetti speciali cinematografici, erano inizialmente molto costose e poco diffuse. Ma negli ultimi tempi hanno iniziato a diffondersi app e software che rendono possibile realizzare deepfake, anche molto ben elaborati e sofisticati, utilizzando un comune smartphone. Secondo quanto specificato dal Garante diffusione dei deepfake è di conseguenza notevolmente aumentata, e con essa i rischi connessi. Specifica inoltre il Garante che in particolari tipologie di deepfake, dette **deepnude**, persone ignare possono essere rappresentate nude, anche in contesti pornografici. Con la tecnologia del deepnude, infatti, i visi delle persone (compresi soggetti minori) possono essere "innestati", utilizzando appositi software, sui corpi di altri soggetti, nudi o impegnati in pose o atti di natura esplicitamente sessuale. E' anche possibile prendere immagini di corpi vestiti e "spogliarli", ricostruendo l'aspetto che avrebbe il corpo sotto gli indumenti e creando immagini altamente realistiche.

Con riguardo al nuovo reato di diffusione di immagini manipolate, l'articolo 612-*quater* (primo comma ) prevede che:

- è fatta salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato;
- si tratta di un reato comune, poiché commissibile da «chiunque»; la condotta si dettaglia in quattro modalità alternative di integrazione del delitto, realizzabile da chiunque «**invia, cede, pubblica e diffonde**» le immagini, che dunque può non coincidere con l'autore della manipolazione;
- oggetto della condotta devono essere **immagini** di persone reali, comunque identificabili, **manipolate artificialmente** mediante l'uso di strumenti tecnologici o di sistemi di intelligenza artificiale;
- la finalità della condotta deve consistere nella **volontà di ottenere**, dalla manipolazione delle immagini, **rappresentazioni nude** delle persone, donee a trarre in inganno.
- la pena, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è la **reclusione da due a sette anni** e con la **multa da euro 6.000 a euro 16.000**

Si ricorda che il **diritto della persona alla propria immagine** si esplica nel divieto, posto a carico dei terzi, di esporre o pubblicare il ritratto altrui - ossia qualsiasi rappresentazione delle sue sembianze - senza il consenso dell'interessato. La disciplina del diritto all'immagine è contenuta nell'art. 10 e negli artt. 96 e 97, L. 22.4.1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto d'autore). L'art. 96 dispone che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. L'art. 97 specifica che non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

Qualora dei terzi esponano, pubblichino o comunque sfruttino l'immagine altrui al di fuori dei casi consentiti dalla legge, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere la cessazione del comportamento abusivo, il risarcimento del danno ed eventualmente la pubblicazione della sentenza di condanna. Legittimati ad agire sono l'interessato ed alcuni dei suoi congiunti (genitori, coniuge, figli). In nessun caso però gli stretti congiunti possono vietare l'utilizzo dell'immagine cui abbia acconsentito il diretto interessato.

A norma dell'art. 10 il giudice può disporre qualsiasi provvedimento idoneo ad impedire la prosecuzione o il ripetersi dell'illecito (azione inibitoria).

La persona lesa può inoltre ottenere il risarcimento del danno derivante dall'utilizzo indebito della sua immagine.

Il risarcimento concerne tanto il danno patrimoniale, che consiste nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova, quanto di quello non patrimoniale ex [art. 2059](#) (a prescindere dalla concomitante commissione di un illecito penale). Pertanto l'abuso dell'immagine altrui obbliga al risarcimento del danno non patrimoniale anche quando non integri la fattispecie del reato di diffamazione ([C. 12433/2008](#); [T. Catania 14.3.2007](#))

Specifiche sanzioni, anche penali, sono previste dal Codice della privacy (D. lgs. n. 193 del 2006), in relazione al trattamento dei dati personali in violazione delle specifiche disposizioni del Regolamento 2016/679 (GDPR) che concernono particolari categorie di dati personali (l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici e i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). Al riguardo, accanto alle sanzioni amministrative, l'art. 167 del codice della privacy prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli [articoli 9 e 10 del Regolamento](#) (le suddette particolari categorie di dati) in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle specifiche misure di garanzia, arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Si ricorda inoltre che, la legge n.69 del 2019 (c.d. Codice rosso) ha recentemente introdotto nel codice penale l'art. 612-ter "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. La disposizione prevede altresì che la stessa pena si applichi a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento

Il secondo comma dell'art. 612 *quater* disciplina le **circostanze aggravanti**.

In particolare, la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Si tratta di circostanze speciali ad effetto comune, con aumento di pena, ex art. 64 1° comma c.p., fino ad un terzo.

L'ultimo comma dell'art. 612 *quater* si occupa della **procedibilità**. In particolare, si prevede che, ordinariamente, il delitto sia punito a querela della persona offesa e il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Tuttavia, si procede d'ufficio quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Si prevede inoltre che la remissione della querela possa essere soltanto processuale.

Tali previsioni sono sulla stessa linea di quanto previsto dall'art. 612-bis c.p. per il delitto di atti persecutori, sia con quanto stabilito dall'articolo 612-ter c.p. per il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

## Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge incide sulla materia "ordinamento civile e penale" che lla lettera l), del secondo comma dell'art. 117 attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.